

AVVISO ALLA CLIENTELA

Informiamo la clientela che a seguito dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 922 del 17 settembre 2022 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.

Tale dichiarazione dello stato emergenza, della durata di 12 mesi dalla data di deliberazione del Consiglio dei Ministri, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022.

L'Ordinanza a margine indicata ha previsto che per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (16 settembre 2023), una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Si informa la Gentile Clientela che ViViBanca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui, ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza di cui sopra, inerente ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che nel giorno 15 settembre 2022 hanno colpito parte del territorio delle Province Ancona e Pesaro-Urbino.

Ambito soggettivo di applicazione

Possono beneficiare delle misure descritte:

- Soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati.
- Soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.

Ambito oggettivo di applicazione

Le agevolazioni previste trovano applicazione nel caso di:

ViViBanca S.p.A.

Direzione Generale e Sede Legale
Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino TO
Tel +39 011 19781000
Fax +39 011 19698000
E-mail info@vivibanca.it
Pec vivibanca@pec.it

Sede Secondaria
Viale R. Wagner, 8 - 84131 Salerno SA

Filiali
Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino TO
Viale R. Wagner, 8 - 84131 Salerno SA

P. IVA 04255700652 - REA TO 1228616
Cap. Soc. Deliberato, Sottoscritto e Versato € 48.514.242,00
Iscritta con il N. 5647 all'Albo delle Banche -
Capogruppo del Gruppo Bancario ViViBanca -
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con il N. 5030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

- Mutui, ipotecari o chirografari, relativi ad edifici sgomberati ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
- Seppur non espressamente previsto dalla normativa, ViViBanca si rende disponibile a sospendere anche i contratti di leasing immobiliare sulla clientela interessata dagli eventi meteorologici di cui sopra, sempre previa autocertificazione del danno subito.

Termini della richiesta

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il **30 novembre 2022**.

La richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta alla Banca all'indirizzo pec: vivibanca@pec.it

Condizioni delle operazioni di sospensione

La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, pari al 16/09/2023 (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto).

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo/leasing e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto stipulato a suo tempo.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

Modalità di applicazione

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

È possibile optare per:

- **Sospensione dell'intera rata** (quota capitale + quota interessi) - nel periodo di sospensione saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.
- **Sospensione della sola quota capitale** - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

Torino, 13 ottobre 2022